

IL DIRITTO DI ASILO

Paolo Bonetti

ART. 10 COST.

- co.2 «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e delle convenzioni internazionali»
- co. 3 «lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge».
- co.4 «E' vietata l'extradizione dello straniero per reati politici»

OGGETTO E NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI ASILO

- 1) asilo territoriale (non extraterritoriale)
- 2) diritto soggettivo della persona e non concessione dello Stato
- 3) diritto soggettivo perfetto all'ingresso ed al soggiorno sul territorio della Repubblica
- 4) diritto immediatamente azionabile anche in mancanza delle leggi ordinarie che fissino alcune condizioni per il suo esercizio

OGGETTO E NATURA GIURIDICA DEL DIRITTO DI ASILO

- Corte di cassazione S .U., sent. 12 dicembre 1996, n. 4674 : «il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa, seppure in una parte necessita di disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo, individuando nell'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando l'effettività quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata»

- La norma è immediatamente precettiva
- L'asilo è un diritto soggettivo perfetto dello straniero
- La procedura di riconoscimento del diritto d'asilo è un procedimento di natura accertativa e non costitutiva
- Cfr. Cass. SSUU 4674/1997 e Cass. SSUU 907/1999

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- 1) **situazione oggettiva e soggettiva**: allo straniero non sia garantito nel proprio Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche tutelate nella Costituzione italiana
 - A) **valutazione soggettiva** dello straniero della propria situazione personale, che lo porta a concludere che l'impedimento ad esercitare anche una sola delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione italiana sia così grave per la sua personale dimensione di vita da fargli decidere di lasciare il Paese in cui vive per tentare di esercitare quella libertà altrove ed in particolare nel territorio italiano

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

B) L'impedimento è situazione oggettiva, effetto di fatti o atti di natura diversa:

a) atti omissivi o commissivi compiuti, in generale o nella sfera individuale del richiedente asilo, da parte dei pubblici poteri dello Stato o da parte di altri soggetti individuali o collettivi (bande armate, gruppi, organizzazioni, partiti) che operano nel territorio dello stesso Paese, in un contesto in cui i pubblici poteri abbiano perso il monopolio della minaccia e dell'uso della forza e di fatto non siano in grado di opporsi alle lesioni e ai diritti dei suoi cittadini.

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- b) altra situazione oggettiva generale che di fatto incida sulla sfera esistenziale del richiedente asilo, anche senza che vi siano provvedimenti individualmente e concretamente persecutori*
- disordini generalizzati
 - conflitto interno o internazionale
 - sospensione o deroga dei diritti costituzionali disposta a seguito di provvedimenti generali che instaurino uno di quegli “stati di eccezione” previsti anche in talune costituzioni democratiche in periodi di emergenza
 - violazione generalizzata, grave e persistente di uno dei principi di libertà, democrazia, di rispetto delle libertà fondamentali e dello Stato costituzionale di diritto (prassi o norme discriminatorie fondate su appartenenza della persona a determinata razza, etnia, religione, sesso, orientamento sessuale, e altre condizioni personali e sociali)

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

2) “effettivo esercizio” è criterio di valutazione dell'impedimento che legittima il diritto d'asilo:

- conta la prassi che in concreto è o può essere applicata in modo individuale al richiedente asilo e non certo la disciplina normativa formale prevista nello Stato

- esigenza di valutazione individuale di ogni caso, senza che ciò significhi una valutazione complessiva della situazione politica e normativa in atto nel Paese di origine

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

3) è sufficiente che sia effettivamente impedito
l'esercizio di **anche una sola delle libertà
democratiche** garantite dalla Cost. italiana

- QUALI LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COSTITUZIONE ITALIANA?
- A) libertà civili
- B) diritti politici
- C) diritti sociali

- DIRITTO ALLA VITA (presupposto per l'esercizio di tutte le altre libertà costituzionalmente garantite, garantito anche dall'art. 2 CEDU)
 - Comporta
 - 1) divieto della pena di morte (art. 27 Cost.)
 - 2) diritto alla tutela della salute e a ricevere cure, anche gratuite in caso di indigenza (art.32 Cost.)

- **libertà personale** (compresi il divieto di subire provvedimenti restrittivi della stessa al di fuori dei casi previsti dalla legge e di un controllo di un giudice imparziale da svolgersi in tempi brevissimi e i divieti di subire violenze fisiche o morali durante eventuali provvedimenti restrittivi legali e di essere sottoposti a periodi di carcerazione preventiva fuori di limiti massimi stabiliti per legge: art. 13 Cost.)
- **libertà di domicilio** (inclusi il divieto di subire provvedimenti restrittivi della stessa al di fuori dei casi previsti dalla legge e di un controllo di un giudice imparziale in tempi brevissimi, art. 14 Cost.),

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- **libertà e segretezza della corrispondenza** (inclusi il divieto di subire provvedimenti restrittivi della stessa che non siano stati disposti da un giudice imparziale nei casi previsti dalla legge, art. 15 Cost.),
- **libertà di circolazione e soggiorno, di uscita e di ritorno nel proprio Paese**, senza alcuna restrizione illegale o per ragioni politiche (art. 16 Cost.)
- **libertà di riunione pacifica e senz'armi** (art. 17 Cost.)
- **libertà di partecipare o costituire associazioni non segrete**, che perseguano scopi non vietati ai singoli dalla legge penale e che non consistano in organizzazioni di carattere militare che perseguono scopi politici (art. 18 Cost.),
- **libertà di religione**, inclusa la libertà di propaganda religiosa, di cambiare confessione religiosa o di non professarne alcuna e la libertà di esercitare il culto in privato ed in pubblico (art. 19 Cost.),
- **libertà di manifestazione del pensiero** con ogni mezzo di diffusione e la libertà di stampa, senza autorizzazioni o censure, inclusa libertà di cambiare opinione, di critica e di satira (art. 21 Cost.),
- **diritto di non essere privato per ragioni politiche della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome** (art. 22),

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- **Diritto di non subire prestazione personali e patrimoniali se non per legge (art. 23)**
- **diritto ad agire in giudizio per tutelare** i propri diritti ed interessi e a difendersi in ogni stato e grado di giudizio, incluso il diritto di disporre di un difensore gratuitamente se sprovvisto di mezzi (art. 24) e di un interprete se non comprende la lingua usata nel giudizio (art. 111 cost.)
- **diritti di avere un giudice naturale precostituito per legge (art. 24)**
- **Diritto di essere punito soltanto in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso (art. 25)**
- **diritto alla difesa in contraddittorio e in condizioni di parità di fronte ad ogni grado di giudizio (artt. 24 e 111 Cost.)**
- **Diritto di impugnare di fronte ad un giudice qualsiasi atto delle p.a. (art. 113 Cost.),**
- **Libertà, uguaglianza e segretezza del voto (art. 48 Cost.)**
- **diritto a costituire e a partecipare a partiti politici che partecipino con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.)**
- **diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza con gli altri e tra i sessi (art. 51 Cost.),**

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- **divieto di pene che consistano in trattamenti inumani** (art. 27)
- **diritto a ricevere cure** gratuite in caso di indigenza
- Divieto di essere sottoposto a **trattamenti sanitari** obbligatori illegali o contrari al senso di umanità (art. 32)
- **diritti di ogni coniuge ad avere un trattamento giuridico e morale uguale all'altro coniuge prima, durante e dopo il matrimonio** (art. 29),
- **diritti dei genitori**, che ne siano capaci, a mantenere, istruire ed educare i propri figli anche se nati fuori del matrimonio (art. 30)
- **Parità giuridica e sociale dei figli**, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30 Cost.)
- **Diritti dei minori ad avere istruzione, educazione e mantenimento da un genitore e/o dallo Stato** (artt. 30 e 31 Cost.) e ad **avere retribuzione identica a quella di un adulto** (art. 37 Cost.)
- Protezione della **maternità** e della donna madre lavoratrice (artt. 31 e 37 Cost.)
- Diritto all'assistenza e al mantenimento degli invalidi civili e minorati (art. 38 Cost.)

I PRESUPPOSTI DEL DIRITTO DI ASILO: L'IMPEDIMENTO ALL'EFFETTIVO ESERCIZIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE GARANTITE DALLA COST. ITALIANA

- **libertà di organizzazione sindacale** (libertà di costituire o di partecipare a sindacati liberi o di lasciarli) (art. 39 Cost.)
- **diritto di sciopero** (diritto di astensione collettiva dalla prestazione lavorativa pubblica o privata senza che il datore di lavoro possa risolvere il rapporto di lavoro) (art. 40 Cost.),
- **libertà di iniziativa economica privata** (art. 41 Cost.)
- **diritto alla proprietà privata** , incluso il diritto di successione, e a non esserne espropriato se non nei modi legali, per motivi di pubblica utilità e previo equo indennizzo (art. 42),
- **diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del proprio lavoro e in ogni caso sufficiente a garantire a sé ed alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa** (art. 36 Cost.)
- **diritto di essere ammesso all'istruzione obbligatoria gratuita** (art. 33 e 34)
- **Diritto dei capaci e meritevoli di accedere ai gradi più elevati degli studi** (artt. 33 e 34)

NON SONO IMPEDIMENTI ALLE LIBERTA' DEMOCRATICHE

1) Mero stato di disoccupazione

- diritto al lavoro (artt. 4, 35, 36 Cost.) non comporta il diritto al conseguimento di un'occupazione ed è ritenuto riservato al cittadino (salve norme nazionali, internazionali o UE che parifichino lo straniero regolarmente entrato) cfr. Corte cost. sent. 16 luglio 1970, n. 144,

NON SONO IMPEDIMENTI ALLE LIBERTA' DEMOCRATICHE

2) Persecuzione nelle forme legali per aver violato norme fondamentali tipiche di ogni ordinamento costituzionale democratico o che di fatto rispetta i principi fondamentali di legalità, di irretroattività ed umanità delle pene, previsti dagli artt. 25 e 27 Cost. (cfr. dovere dei cittadini di osservare la costituzione e le leggi: art. 54 Cost.)

NON SONO IMPEDIMENTI ALLE LIBERTA' DEMOCRATICHE

- 3) Persecuzione nelle forme legali di colui che, pur provenendo da Paesi in cui le libertà democratiche non siano effettivamente garantite, voglia soltanto sottrarsi alle autorità che in modo legittimo lo persegue per aver compiuto delitti di criminalità comune puniti anche nell'ord. it.
- Eccezione nell'art.10, comma 4 Cost.: divieto di estradizione dello straniero soltanto per reati politici, esclusi comunque i delitti di genocidio (l. cost. 21 giugno 1967, n. 1)

NON SONO IMPEDIMENTI ALLE LIBERTA' DEMOCRATICHE

- art. 14, co. 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani prevede che il diritto d'asilo non può essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Tuttavia la persecuzione del ricercato o condannato per un reato punito anche dall'ordinamento italiano sussiste se

- a) è punito con pena di morte (vietata dall'art. 27 Cost.)
- b) è punito per reati e pene per atti o omissioni che non siano a lui imputabili o che siano retroattivi o che non siano previsti in modo tassativo dalla legge (violazione degli artt. 13 e 25 Cost.)
- c) È punito con pena sproporzionata, inumana o degradante (vietata dall'art. 27 Cost. e dall'art. 3 CEDU)
- d) la persona non ha potuto difendersi prima della condanna o non può difendersi dalle accuse in condizioni di parità e/o non dispone di difensore di fiducia o di un interprete (art. 24 e 111 Cost.)
- e) Il giudice non è terzo, né imparziale (art. 111 Cost.)
- f) Il reato sia politico o commesso per motivi politici (estradizione vietata ex art. 10, comma 4 Cost.)

LE “CONDIZIONI” DEL DIRITTO DI ASILO STABILITE DALLA LEGGE

- il rinvio alla legge per disciplinare le condizioni di esercizio del diritto di asilo
- 1) comporta disciplina legislativa di
 - modalità procedurali di esercizio del diritto
 - precisazione dei requisiti soggettivi
 - clausole di cessazione del diritto (in caso di cessazione dell'impedimento)
 - condizioni, diritti ed obblighi concernenti il soggiorno dell'asilante
 - 2) non dà al legislatore facoltà di circoscrivere o di limitare il diritto di asilo, ma al più di introdurre un limite numerico massimo di ingressi di stranieri che possano complessivamente godere dell'asilo, al fine di salvaguardare quegli interessi generali direttamente protetti dalla Costituzione

LE “CONDIZIONI” DEL DIRITTO DI ASILO STABILITE DALLA LEGGE

- Legittimi gli obblighi UE che impongono agli Stati membri la ripartizione dei carichi di domande di asilo tra i diversi Paesi in caso di esodi di massa o criteri per la determinazione del Paese competente ad esaminare le domande di asilo: lo Stato ex art.11 Cost. limita la sua sovranità in condizioni di parità con altri Stati democratici che assicurano sul loro territorio analoghe forme di asilo temporaneo o definitivo ai richiedenti asilo

LE “CONDIZIONI” DEL DIRITTO DI ASILO STABILITE DALLA LEGGE

- costituzionalmente illegittima sarebbe qualsiasi legge che, anche in attuazione di norme internazionali o dell’Unione Europea, limitasse il diritto d’asilo soltanto agli stranieri cittadini di determinati Stati o indicasse un elenco di Stati “sicuri” in base al quale predeterminare che agli stranieri provenienti da quei Paesi sia precluso il riconoscimento del diritto d'asilo (si violerebbe l’accertamento individuale dell’impedimento alle libertà democratiche garantite dalla Cost. it.)

LE “CONDIZIONI” DEL DIRITTO DI ASILO STABILITE DALLA LEGGE

- Rinvio alla legge è comunque riserva di legge (relativa) in materia di diritto di asilo (divieto di disciplina con norme non legislative se non nei casi e modi stabiliti con norme legislative)
- Rinvio alla legge è comunque riserva di legge (relativa) in materia di diritto di asilo inquadrata nella riserva di legge rinforzata in materia di stranieri (art.10,c. 2 cost.): norme internaz. e UE possono disciplinare asilo

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

A) Allo straniero che richiede l'asilo deve essere anzitutto consentito l'ingresso ed il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato (asilo provvisorio)

B) dopo l'ingresso i pubblici poteri potranno verificare la sussistenza di tale situazione per garantire allo straniero un asilo a tempo indeterminato, nei modi previsti dalla legge.

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

Cass., sent. n. 25028/2005

Diritto di asilo consiste in

- 1) diritto all'ingresso nel territorio dello Stato
- 2) diritto di accedere all'eventuale procedura di esame della domanda di asilo

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

- Non è di per sé necessario sempre presentare una domanda formale di asilo (possibilità di riconoscimento anche d'ufficio)

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

Possibilità materiale di presentare e di far esaminare la propria domanda di asilo è cuore e presupposto procedurale indispensabile per fruire del diritto d'asilo

- obbligo per le autorità preposte ai controlli preliminari all'ingresso degli stranieri o al controllo del territorio dello Stato di non respingere alla frontiera e di ammettere nel territorio nazionale lo straniero che manifesti la volontà di chiedere asilo (artt. 10, comma 4, e 19, comma 1 d.lgs.n.286/1998) ancorché si tratti di persona che si trovi nelle vicinanze dei valichi di frontiera o nelle zone internazionali degli aeroporti, poiché i diritti fondamentali sono assicurati anche allo straniero che si trovi in zona di frontiera (art. 2 d.lgs. n. 286/1998).

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

- l'ingresso o il soggiorno irregolare sul territorio dello Stato dello straniero spesso è funzionale proprio all'esigenza di fruire del diritto d'asilo (p.es. perseguitato o si trovi in un Paese sconvolto da un conflitto, il quale non possa munirsi di un valido documento di viaggio o di identificazione o di un visto di ingresso, magari perché i pubblici poteri glielo negano o non glielo rinnovano o gliel'hanno ritirato per impedirgli di espatriare o perché sia materialmente impedito di trovare dati nei registri o perché sia impedito di accedere a rappresentanze straniere).
- Anche eventuali reati che sanzionino l'ingresso o il reingresso irregolare di straniero sul territorio nazionale devono comunque essere interpretati in modo da non sanzionare come delitto l'esercizio del diritto d'asilo costituzionalmente garantito (art. 51 c.p.: esercizio di un diritto esclude la punibilità)

ASILO PROVVISORIO E ASILO DEFINITIVO

- **Non è necessario che la domanda sia presentata nel territorio della Repubblica:** nel territorio della Repubblica lo straniero potrà godere il (contenuto del) diritto di asilo, una volta che sia stato accertato che ne sia titolare, mentre la presenza sul territorio italiano del richiedente asilo non è un requisito ulteriore per l'accesso all'accertamento della sussistenza del diritto d'asilo, il cui presupposto è soltanto l'impedimento nel suo Paese

Perciò si potrebbe anche prevedere la presentazione delle domande fuori del territorio italiano, p.es. presso consolati italiani o organizzazioni internazionali; cfr. visto di ingresso rilasciato in deroga alle norme del codice frontiere Schengen per motivi umanitari (art. 6 regolamento UE recante codice frontiere Schengen)

OBBLIGO INFORMATIVO

- **Le attività di soccorso e di identificazione di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare** devono comunque comprendere una **completa informazione in lingua comprensibile all'interessato della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti** (art. 8 dir. 2013/32/UE e sent. CEDU 23.2.2012, Hirsi Jamaa c. Italia, sent. 1.09.2015 Khlaifia e al. c. Italia).

L'informazione sulla procedura di protezione internazionale (insieme con rilievi fotodattiloscopici e possibilità di ricollocazione o rimpatrio volontario assistito) sono previsti dagli artt. 3 e 10-bis d. lgs. n. 25/2008 e dall' art. 10-ter d. lgs. n. 286/1998

- 1) per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna o giunto nel territorio italiano a seguito di salvataggio in mare e condotto per le esigenze di soccorso e prima assistenza presso appositi punti di crisi (hot spot)
- 2) per gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità nel territorio italiano (questure)

OBBLIGO INFORMATIVO

- La P.A. ha l'obbligo di informare tutti i cittadini stranieri al loro arrivo della possibilità e del significato di avanzare una domanda di protezione internazionale e “qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì servizi di interpretariato nella misura necessaria per favorire l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento” (Cass., sez. VI civ., ord. 5926 del 25.03.2015 rel. De Chiara).

DIRITTI FONDAMENTALI DEL RICHIEDENTE ASILO

Diritti fondamentali del richiedente asilo non appena arrivato sul territorio nazionale, ai quali devono inevitabilmente provvedere i pubblici poteri italiani:

- 1) soddisfare le primarie esigenze di accoglienza, trasporto, alloggio, vestiario, comunicazione telefonica, assistenza igienico-sanitaria dello straniero;
- 2) proteggere lo straniero da eventuali atti ostili provenienti da soggetti pubblici o privati del Paese di provenienza;
- 3) tutelare in modo specifico i minori non accompagnati (divieto di espulsione e di ogni forma di trattenimento);
- 4) garantire il mantenimento o il riacquisto dell'unità familiare dello straniero asilante mediante condizioni e forme semplificate ed agevolate rispetto a quelle previste per gli altri stranieri, al fine di proteggere in modo pieno il diritto d'asilo ed evitare ai familiari di provare eventuali disagi o rappresaglie

DIRITTI FONDAMENTALI DEL RICHIEDENTE ASILO

- legge dello Stato, che deve comunque vigilare sulle proprie frontiere e sul rispetto delle norme che regolano l'immigrazione straniera, potrebbe prevedere misure restrittive della libertà personale o della libertà di circolazione o soggiorno del richiedente asilo

DIRITTI FONDAMENTALI DEL RICHIEDENTE ASILO

- **In relazione all'esame della domanda di asilo** sono meritevoli di protezione altre situazioni giuridiche in cui si trova lo straniero:
- a) il **diritto di essere informato di ogni adempimento** previsto dalla legge ai fini dell'esame della sua domanda;
- b) il **diritto di ricevere informazioni utili ad una corretta e completa presentazione della domanda** e alla esaustiva esposizione dei motivi a base della domanda stessa;
- c) il **diritto ad essere assistito da un interprete** in ogni fase del procedimento e di ricevere gli atti in lingua comprensibile;
- d) il **diritto ad essere assistito da un difensore**, da rappresentanti di organismi internazionali e di enti privati che tutelino i diritti dei rifugiati e i diritti fondamentali

IL CONTENUTO NECESSARIO DEL DIRITTO DI ASILO

- 1) il **diritto dello straniero di chiedere asilo nel territorio italiano;**
- 2) il **diritto dello straniero di essere ammesso o di permanere sul territorio italiano, almeno anzitutto al fine di presentare e far esaminare la domanda di asilo e, in caso di diniego, fino all'esaurimento di ogni rimedio giurisdizionale contro di esso, anche se si tratti di straniero che non abbia o non abbia più i requisiti previsti in generale dalla legge per l'ingresso o per il soggiorno degli stranieri;**
- 3) il **diritto di soggiornare nel territorio della Repubblica** esercitandovi quelle fondamentali libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana non strettamente inerenti allo *status civitatis* che invece erano impedito nel Paese di origine;
- 4) il **diritto di essere protetto dal rischio di subire eventuali atti ostili provenienti da soggetti pubblici o privati del Paese di origine, il che comporta anche il divieto di essere in qualsiasi modo respinto o allontanato dal territorio italiano, incluso il divieto di estradizione per reati politici (art. 10, co. 4, Cost.);**
- 5) il **diritto dello straniero di soggiornare nel territorio della Repubblica fino a quando nello Stato di appartenenza perduri una qualche forma di impedimento ad esercitare anche una sola delle libertà democratiche garantite nella Costituzione italiana**

- All'inizio il titolo di soggiorno rilasciato all'asilante non può trattarsi di un soggiorno a tempo indeterminato, ma di un soggiorno per un tempo massimo non preliminarmente definibile, perché è collegato con eventi futuri ed incerti che non dipendono né dallo straniero ospitato, né dallo Stato ospitante

DIVERSI TIPI DI STATUS

Le leggi e gli atti aventi forza di legge che stabiliscono le condizioni del diritto d'asilo possono prevedere che il suo contenuto necessario sia assicurato in **forme diverse**, cioè mediante **diversi tipi di status**, ciascuno avente contenuti anche in parte diversi, e/o aggiuntivi rispetto a quel contenuto minimo necessario, e ciascuno riconosciuto

- in base a presupposti diversi, a seconda del tipo di impedimento all'effettivo esercizio delle libertà democratiche subito dallo straniero nel suo Paese,
- a seconda del tipo di libertà impedita,
- a seconda del tipo di obblighi internazionali e dell'UE che da un determinato tipo di impedimento derivano allo Stato e a seconda delle diverse modalità di riconoscimento del diritto

DIVERSI TIPI DI STATUS PER GLI ASILANTI

- A) STATUS DI RIFUGIATO in caso di persecuzione individuale
- B) STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA
- ~~C) P.S. PER MOTIVI UMANITARI~~

A) persecuzioni individuali o timori fondati di persecuzioni per motivi politici, religiosi, etnici o sociali, possono legittimare il riconoscimento dello **status di rifugiato** ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951;

B) i danni derivanti da procedimenti penali o condanne definitive per reati puniti con la pena di morte (vietate dall'art. 27 Cost. e dal Protocollo n. 13 della CEDU) o per reati politici (per i quali comunque l'estradizione dello straniero è vietata dall'art. 10, co. 4, Cost.) o da torture o da pene o trattamenti inumani o degradanti (vietati dagli articoli. 13, 25 e 27 Cost. e dall'art. 3 della CEDU) o dalla violenza generalizzata derivante dai conflitti interni o internazionali (danni che possono legittimare il riconoscimento dello **status di protezione sussidiaria** nei casi previsti da norme UE);

- c) altre situazioni di grave turbamento della vita collettiva, come quegli eventi bellici, politici o naturali che causano esodi di massa (situazioni che possono legittimare forme di **protezione temporanea** nei casi previsti da norme comunitarie (direttiva UE) e norme nazionali (d.p.c.m. disposto in deroga al d. lgs. n. 286/1998 ai sensi dell'art. 20 d. lgs. n. 286/1998);
- d) il pericolo di subire la pena di morte o di essere comunque processato o condannato per reati politici per i quali l'extradizione dello straniero è vietata dall'art. 10, co. 4, Cost., salvo che si tratti di delitti di genocidio.

A) PROTEZIONE INTERNAZIONALE (diritto all'unità familiare, divieto di espulsione e parità coi cittadini italiani nell'accesso al lavoro, incluso il pubblico impiego e ai diritti sociali (l'accesso all'alloggio è però pari a quella degli altri stranieri)

A1) STATUS DI RIFUGIATO (p.s. della durata di 5 anni rinnovabile alla scadenza + documento di viaggio per rifugiati)

A2) STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

(p.s. della durata di 5 anni rinnovabile alla scadenza dopo nuova valutazione della Comm. Territoriale + documento di viaggio)

~~**B) P.S. PER MOTIVI UMANITARI**~~

C) PROTEZIONE TEMPORANEA (in casi eccezionali stabiliti a livello nazionale con d.p.c.m. ex art. 20 d. lgs. n. 286/1998 o a livello UE decisi dal Consiglio UE)

LE FONTI DEL DIRITTO

- 1) direttiva UE sulle qualifiche protezione internazionale, attuata con d. lgs. n. 251/2007
- 2) direttiva UE sulle procedure di esame delle domande, attuata con d. lgs. n. 25/2008
- 3) direttiva UE sull'assistenza dei richiedenti asilo, attuata con d.lgs. n. 142/2015
- 4) il testo unico delle leggi sull'immigrazione (d. lgs. n. 286/1998)

Le fonti del diritto

5) il regolamento UE sulla determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di protezione internazionale

(c.d. regolamento Dublino II)

6) il regolamento UE sull'EURODAC

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La direttiva 2011/95/UE comprende nella nozione di protezione internazionale

A) lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra

B) status di titolare della protezione sussidiaria

- Il riconoscimento della protezione internazionale è un atto declaratorio
- La protezione internazionale va distinta dalla concessione alla permanenza nel territorio di uno Stato aderente che ogni Stato può accordare per “motivi caritatevoli” (nell’ordinamento italiano, in parte, corrispondenti ai «motivi umanitari»)

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ASPETTI COMUNI

ESAME DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE

DOCUMENTI DA PRESENTARE E COOPERAZIONE RECIPROCA

(d. lgs. n. 251/2007 - art. 3, commi 1 e 2)

Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda.

- 1) Dichiarazioni
- 2) tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza,
- 3) paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza,
- 4) domande d'asilo pregresse,
- 5) itinerari di viaggio,
- 6) documenti di identità e di viaggio
- 7) i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

ESAME DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE

VALUTAZIONE SU BASE INDIVIDUALE di questi elementi:

- a) **tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine** ... le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione; (importanza non esclusiva delle informazioni sui Paesi di origine C.O.I.)
- b) **dichiarazione e documentazione pertinenti presentate dal richiedente**, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
- c) **situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente**, in particolare la condizione sociale, il sex e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;
- d) eventualità che **le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni** necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a **persecuzione o danno grave in caso di rientro** nel Paese;
- e) eventualità che si possa presumere che **il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.**

ESAME DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE

- INDIZI «familiari» (art. 3, comma 4 d. lgs. n. 251/2007)

Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.

ESAME DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE

PRESUNZIONE DI BUONA FEDE (art. 3, comma 5 d. lgs. n. 251/2007)

Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale **non siano suffragati da prove**, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto **ogni ragionevole sforzo** per circostanziare la domanda;
- b) **tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;**
- c) **le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili** e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale **il prima possibile**, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, **attendibile**.

ESAME DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE

- Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale

(art. 3, comma 5 d. lgs. n. 251/2007)

ESAME DEI FATTI E DELLE CIRCOSTANZE

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 ottobre 2008, n. 27310/2008

- Ampi poteri istruttori ufficiosi
- Principio della cooperazione dell'attore e dell'organo di valutazione (sia in sede amministrativa e giurisdizionale) nell'accertamento dei fatti
- “ il richiedente deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e alla attualità del rischio”
- [il d.lgs 251/07] “ affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruttoria della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, con possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale”

BISOGNO DI PROTEZIONE SORTO DOPO AVER LASCIATO IL PAESE DI ORIGINE

Persone ottengono protezione pur essendo già sul territorio italiano anche regolarmente per

- Avvenimenti accaduti dopo la partenza
- Rischio persecutorio collegato ad attività svolte dopo la partenza

LIMITAZIONE (nella direttiva – art. 5)

- Facoltà di non riconoscere lo status se rischio basato su circostanze determinate dal richiedente dopo la partenza (co. 3)
- (cfr. art.3, co.3, D.Lgs. 251/2007)

RESPONSABILI DELLA PERSECUZIONE O DEL DANNO GRAVE

a) Lo Stato

b) I partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio

c) Soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

SOGGETTI CHE OFFRONO PROTEZIONE

Si valuta la possibilità che il richiedente possa ottenere effettivamente protezione da parte «esclusivamente» (così la direttiva 2011/95) di:

a) Stato

b) Partiti o organizzazioni che controllano il territorio «a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione conformemente al paragrafo 2»

SOGGETTI CHE OFFRONO PROTEZIONE

LA DIRETTIVA 2011/95 PREMETTE CHE:

«La protezione contro le persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea».

ART. 6, COMMA 2, D. LGS. 251/2017 precisa che la protezione è effettiva e non temporanea quando «consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure».

PROTEZIONE ALL'INTERNO DEL PAESE?

- Ogni Stato ha la facoltà di ritenere non necessaria la protezione se il richiedente non corre il rischio persecutorio in una parte del paese e se è ragionevole che vi si trasferisca legalmente e senza pericolo (art. 8 direttiva)
- Prima del d.l. n. 113/2018 tale nozione non era stata recepita nella legislazione italiana che era quindi più favorevole rispetto alla norma UE (principio delle norme minime, art. 3 direttiva)

PROTEZIONE ALL'INTERNO DEL PAESE?

La Commissione territoriale rigetta la domanda «se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca» (art. 32, comma 1, lett. b-ter) d.lgs. n. 25/2018 introdotto dopo il d.l. n. 113/2018)

(onere della prova grava sull'autorità decidente)

PAESE di origine SICURO?

(art. 2-bis d. lgs. n. 25/2008)

Un «Paese terzo sicuro» sarà tale soltanto se e quando sarà designato come tale da un apposito un d. min. aff. Esteri, adottato di concerto col Min. Interno, sulla base di informazioni sui Paesi di origine provenienti dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, da EASO, UNHCR, Consiglio d'Europa, organismi internazionali.

PAESE di origine SICURO?

(art. 2-bis d. lgs. n. 25/2008)

Il Paese terzo può essere designato come sicuro soltanto se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

PAESE di origine SICURO?

(art. 2-bis d. lgs. n. 25/2008)

La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta anche con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

PAESE di origine SICURO?

(art. 2-bis d. lgs. n. 25/2008)

Nel designare il Paese di origine sicuro si tiene conto della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

- a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;
- b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella CEDU, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare in base all'art. 15 CEDU;
- c) il rispetto del principio del *non refoulement* (art. 33 conv. Ginevra)
- d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

CONSEGUENZE DELLA DESIGNAZIONE DEL PAESE di origine COME SICURO

- 1) Elenco dei Paesi è inserito dalla Comm. Naz. in opuscolo informativo per i richiedenti asilo
- 2) La domanda è esaminata in via prioritaria
- 3) Onere della prova contraria sul richiedente asilo:
La decisione con cui è rigettata la domanda è motivata dando atto soltanto che il richiedente non ha dimostrato che sussistono gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso

CONSEGUENZE DELLA DESIGNAZIONE DEL PAESE di origine COME SICURO

4) L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro la domanda può essere rigettata se il richiedente non dimostra che sussistono gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso

CONSEGUENZE DELLA DESIGNAZIONE DEL PAESE di origine COME SICURO

- 5) La domanda rigettata si considera manifestamente infondata, il che comporta
- riduzione dei termini per presentare eventuale ricorso giurisdizionale da 30 a 15 gg.
 - non automatica sospensione in caso di ricorso giurisdizionale (occorre istanza di sospensiva)

STATUS DI RIFUGIATO

(I PRESUPPOSTI)

DEFINIZIONE DI RIFUGIATO

- Art. 1 A – Convenzione di Ginevra del 1951

“Colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

PRESUPPOSTI DELLO STATUS DI RIFUGIATO

1A) Persecuzione individuale (fuga dopo persecuzione già avvenuta)

1B) timore fondato di subire persecuzione individuale (non occorre che la persecuzione avvenga, ma l'interessato fugge prima della persecuzione essendovi i presupposti soggettivi e oggettivi per ritenere probabile o imminente la persecuzione individuale)

PRESUPPOSTI DELLO STATUS DI RIFUGIATO

2) Persecuzione è per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche dello straniero o dell'apolide

3) Impossibilità di ottenere protezione delle autorità dello Stato che è complice o autore della persecuzione o non è in grado di riuscire a impedirla o a punirla

ATTI DI PERSECUZIONE

- (art. 7 D. Lgs. n. 251/07)

Sono considerati tali

- a) Atti sufficientemente gravi per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (in particolari quelli previsti dalla CEDU)
- b) Atti costituiti dalla somma di diverse misure, tra cui violazioni di diritti umani, aventi un analogo effetto sulla persona

ATTI DI PERSECUZIONE

Elenco non esaustivo

- Atti di violenza fisica o psichica (compresa la violenza sessuale)
- Provvedimenti amministrativi, legislativi, giudiziari o di polizia attuati in modo discriminatorio
- Sanzioni penali sproporzionate
- Rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici
- Azioni giudiziarie o sanzioni penali a seguito del rifiuto del servizio militare in un conflitto se richiesta la commissione di crimini
- Azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano la violazione di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale
- Atti specifici contro un genere sessuale o contro l'infanzia

MOTIVI DI PERSECUZIONE

- «**razza**» (colore della pelle, etnia, discendenza)
- **Religione** (convinzioni teisti e o ateiste, partecipazione a pratiche e/o culto, comportamenti individuali o collettivi propri di una determinata confessione religiosa o atei oppure cambio di confessione religiosa ecc., ma è vietato chiedere di rinunciare alla propria religione o di occultarlo)
- **Nazionalità**
- «**particolare gruppo sociale**»
- **Opinione politica**

Tali motivi di persecuzione devono essere collegati agli atti di persecuzione o «alla mancanza di protezione contro tali atti»

- Art. 10 Co.2 «nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente posseda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni»

In particolare il «gruppo sociale»

- una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona
- Non esiste una lista precisa dei gruppi che possono costituire un “determinato gruppo sociale”, ma si allude a gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società.

«gruppo sociale» è anche

A) appartenenza ad un determinato sex

«ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere»

B) appartenenza ad un orientamento sessuale, purché consista in atti che non siano puniti penalmente dall'ordinamento italiano;

In ogni caso per verificare l'orientamento sessuale

- a) sono consentiti interrogatori per valutare fatti e circostanze, ma non sono possibili valutazioni su pratiche sessuali o test, né si può richiedere la produzione di video delle pratiche sessuali, né è rilevante che l'orientamento sessuale non sia stato manifestato alla prima occasione (CGUE, sent. 2 dic. 2014 C-148/13, C-149/13, C-150/13),
- b) non sono consentiti test psicologici (CGUE sent. C-473/16, 25 gennaio 2018),
- c) non si può esigere che per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale (CGUE sent. X, Y e Z; C-199/12, C-200/12, C-201/12 del 7 nov. 2013).

CESSAZIONE DELLO STATUS DI RIFUGIATO

Valutazione sempre individuale per la cessazione dello status (art. 9 D. Lgs. n. 251/2007) se il rifugiato:

- a) Si è avvalso di nuovo della protezione del paese di cittadinanza
- b) si è ristabilito volontariamente nel paese (è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi)
- c) Ha volontariamente riacquisito la cittadinanza che aveva persa
- d) Non può rinunciare alla protezione del Paese di origine, perchè sono mutate le circostanze in modo non temporaneo al punto da eliminare il fondato motivo di persecuzioni e non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine, salvo che il rifugiato possa addurre motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da rifiutare di avvalersi della protezione del Paese
- e) Ha acquisito la cittadinanza italiana o di paese di origine di cui

ESCLUSIONE DAL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

Il richiedente è escluso dallo status di rifugiato

(art. 10 D. lgs. n. 251/2007)

- A) Se già riceve effettiva assistenza o protezione dall'UNRWA (campi profughi palestinesi)
- B) Se vi sono fondati motivi per ritenere che abbia commesso (o incitato o concorso a commettere)
 - a) Uno dei crimini internazionali (contro la pace o di guerra o contro l'umanità) definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale
 - b) Un reato grave commesso fuori dal territorio italiano o atti particolarmente crudeli classificabili come reati gravi anche se per scopi politici (pena per il reato italiano non inferiore nel minimo a 4 anni o nel massimo a 10 anni di reclusione)
 - c) Atti contrari alle finalità e ai principi dell'ONU

Esclusione dallo status di rifugiato e reati terroristici

- Corte di giustizia UE, Grande sezione 9 novembre 2010, proc. C-57/09 e C-101/09:

una persona può essere esclusa dallo status di rifugiato qualora sia stata individualmente responsabile degli atti commessi da un'organizzazione che applica metodi terroristici. La sola circostanza che abbia fatto parte di un'organizzazione siffatta non può avere come conseguenza automatica l'esclusione da tale status.

DINIEGO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

(art. 12 D. Lgs. n. 251/2007)

Oltre alle clausole di esclusione di cui all'art. 10 lo status di rifugiato non è riconosciuto su base individuale se:

- sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;
- lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

REVOCA DELLO STATUS DI RIFUGIATO

(art.13 D. Lgs. n. 251/2007)

- a) Sussistono le cause di esclusione o di cessazione dello status
- b) Il rifugiato costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato
- d) Il rifugiato costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (condanna definitiva per reati previsti dall'art.407 c.p.p.)
- e) Il riconoscimento dello status di rifugiato è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla loro omissione o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO (rifugiati)

Durata quinquennale, automaticamente rinnovabile alla scadenza e consente

- 1) diritto all'unità familiare, alle condizioni più favorevoli previste dall'art. 29-bis D. Lgs. n. 286/1998 (esenzione dai requisiti dell'alloggio e del reddito minimo)
- 2) Accesso al permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti dopo 5 anni dal primo p.s. (con condizioni agevolate su alloggio e reddito)
- 3) rilascio di un documento di viaggio equipollente al passaporto, di validità quinquennale, salvo che sussistano gravissimi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO (rifugiati)

Parità di trattamento col cittadino italiano per quanto concerne:

- 1) Lavoro subordinato (per il pubblico impiego, parità di trattamento col cittadino UE) e lavoro formazione professionale
- 2) Accesso all'istruzione (minori)
- 3) assistenza sociale e sanitaria

LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Cittadino di un paese di origine o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel suo paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'art. 15 e al quale non si applica l'art. 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese

(ART. 14 D. LGS. N. 251/2007)

FONTI DEL DANNO GRAVE

(art. 15 direttiva 2011/98/UE – art. 14 D.Lgs. 251/07)

a) Condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte

b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale

CONFLITTO ARMATO E DANNO GRAVE

(CGUE, grande sezione - 17 febbraio 2009 C-465/07 Elgafaji vs Paesi bassi)

- l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

CONFLITTO ARMATO E DANNO GRAVE

- La situazione del richiedente che proviene da un paese ove c'è una situazione di guerra/violenza generalizzata va comunque valutata individualmente. Va fatta particolare attenzione a non ritenere che la violazione grave dei diritti umani fondamentali subita dal soggetto sia di per se da ricondurre alla protezione sussidiaria in base alla sola ragione che essa è avvenuta in un contesto di violenza generalizzata.
- non preclude in alcun modo la sussistenza di un fondato timore di persecuzione da parte di un singolo individuo (o di un gruppo)
- La maggioranza delle guerre civili o dei conflitti armati interni sono strettamente collegate a differenze di tipo etnico, religioso o politico e la condizione di guerra diviene in se lo strumento di persecuzione di chi esercita l'autorità verso i singoli (o gruppi) portatori di determinate caratteristiche
- Per l'accertamento dello status di rifugiato non ha influenza se il gruppo è numeroso o meno

CESSAZIONE PROTEZIONE SUSSIDIARIA

(art.15 D.Lgs. 251/07)

- Cessazione si attua con procedura individuale, nelle ipotesi in cui
 - a) Le circostanze sono mutate in misura significativa e non temporanea
 - b) la persona ammessa al beneficio non è più esposta al rischio effettivo di subire un danno grave e non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel paese di origine, salvo che il titolare di protezione sussidiaria possa addurre motivi imperativi derivanti da precedente persecuzioni tali da rifiutarsi della protezione del Paese

ESCLUSIONE PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Esclusione da protezione sussidiaria se vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente

a) abbia commesso (o incitato o concorso a commettere) uno dei crimini internazionali (contro la pace o di guerra o contro l'umanità) definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale

b) abbia commesso (o incitato o concorso a commettere) reato grave commesso fuori dal territorio italiano o atti particolarmente crudeli classificabili come reati gravi anche se per scopi politici (pena per il reato italiano non inferiore nel minimo a 4 anni o nel massimo a 10 anni di reclusione)

c) abbia commesso (o incitato o concorso a commettere) atti contrari alle finalità e ai principi dell'ONU

d) Costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato

e) costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale

REVOCA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

(Art. 18 d. lgs. n. 251/2007)

Lo status di protezione sussidiaria è revocato

A) se sussistono cause di esclusione

B) se il riconoscimento della protezione sussidiaria è stato determinato esclusivamente da fatti presentati in modo errato o dalla loro omissione o dal ricorso a falsa documentazione dei medesimi fatti

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Durata quinquennale, rinnovabile alla scadenza previa verifica della permanenza dei requisiti da parte della Comm. Terr.

Consente

- 1) diritto all'unità familiare, alle condizioni più favorevoli previste dall'art. 29-bis D.Lgs. 286/98 (esenzione dai requisiti dell'alloggio e del reddito minimo)
- 2) il permesso di soggiorno UE per lungo-soggiornanti a condizioni più favorevoli per reddito e alloggio
- 3) Rilascio di titolo di viaggio per stranieri da parte della Questura se sussistono fondate ragioni che impediscono di chiedere il passaporto dallo Stato di cittadinanza, salvi gravissimi motivi di sicurezza

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA

- Parità di trattamento col cittadino italiano per quanto concerne:
 - 1) Lavoro subordinato (per il pubblico impiego, parità di trattamento col cittadino UE) e lavoro formazione professionale
 - 2) Accesso all'istruzione (minori)
 - 3) assistenza sociale e sanitaria

PROTEZIONE UMANITARIA

- ~~IL RILASCIO DEL P.S. PER MOTIVI UMANITARI~~
abrogato con d.l. n. 113/2018 e sostituito con
altre forme di protezione complementare

NUOVE FORME DI PROTEZIONE

- 1) P.S. per PROTEZIONE SPECIALE** (art. 19, commi 1 e 1.1 d. lgs. n. 286/1998) rilasciato per 1 anno su richiesta della Commissione territoriale dal Questore (con accesso al lavoro e a corsi universitari e iscrizione obbligatoria al SSN, ma senza possibilità di conversione in p.s. per lavoro) e rinnovabile previo parere della Commissione, a straniero a cui non è riconosciuta la protezione internazionale, ma che non può essere espulso verso lo Stato di origine (né verso Stato che dia protezione analoga)

NUOVE FORME DI PROTEZIONE

- a) in cui sia oggetto di persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
- b) qualora esistano fondati motivi (desumibili anche da violazioni sistematiche e gravi di diritti umani) di ritenere che lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura

NUOVE FORME DI PROTEZIONE

2) **P.S. PER CASI SPECIALI** rilasciato dal Questore col parere del Procuratore della Repubblica a

A) vittima di violenza o di sfruttamento per reati gravi la cui incolumità sia in concreto e attuale pericolo per la collaborazione con le autorità o per essersi svincolato dai condizionamenti dell'organizzazione criminale, che effettivamente partecipi ad apposito programma di assistenza e integrazione sociale

realizzato da ente autorizzato del terzo settore, cofinanziato dal Min. Interno e in convenzione con l'ente locale (art. 18 d. lgs. n. 286/1998: p.s. di 6 mesi, rinnovabile, con accesso a lavoro e studio, iscrizione obbligatoria al SSN e convertibile in p.s. per lavoro o studio)

NUOVE FORME DI PROTEZIONE

b) vittima di violenza domestica in Italia che abbia denunciato l'autore (art. 18-bis d. lgs. n. 286/1998: p.s. di 1 anno con accesso a lavoro e studio, iscrizione obbligatoria al SSN e convertibile alla scadenza in p.s. per lavoro o studio)

NUOVE FORME DI PROTEZIONE

- **c) vittima di grave sfruttamento lavorativo che abbia denunciato il datore di lavoro: art. 22 d. lgs. n. 286/1998: p.s. di 6 mesi, rinnovabile per 1 anno, con accesso a lavoro e studio, iscrizione obbligatoria al SSN e convertibile alla scadenza in p.s. per lavoro o studio)**

NUOVE FORME DI PROTEZIONE

P.s. per casi speciali di durata di 2 anni

(convertibile in p.s. per lavoro subordinato o autonomo) è rilasciato anche nei procedimenti in corso al 5 ottobre 2018, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero (art. 1, comma 9 d.l. n. 113/2018)

NUOVE FORME DI PROTEZIONE

3) **P.S. PER CURE MEDICHE** rilasciato dal Questore (valido solo nel territorio nazionale per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad 1 anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, con iscrizione a SSN) a stranieri che non possono essere espulsi perché versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza (art. 19, c. 2, lett. d-bis) d. lgs. n. 286/1998)

NUOVE FORME DI PROTEZIONE

4) **P.S. PER CALAMITA'** rilasciato dal Questore quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Durata di 6 mesi, rinnovabile per altri 6 mesi se permangono condizioni di eccezionale gravità. Consente attività lavorativa. Iscrizione a SSN solo in caso di lavoro (art. 20-bis d. lgs. n. 286/1998)

NUOVE FORME DI PROTEZIONE

- **5) P.S. per ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE** (per 2 anni, che consente l'accesso al lavoro e allo studio, convertibile in p.s. per lavoro subordinato o autonomo) rilasciato dal Questore su autorizzazione del Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile e non risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato

IL P.S. PER MOTIVI UMANITARI IN GENERALE

Art. 5 co. 6 D.Lgs. 286/1998 (oggi abrogato dal d.l. n. 113/2018) prevedeva: «Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione».

PROTEZIONE UMANITARIA

- Art. 32, co. 3, D.Lgs. 25/2008 prevedeva
«Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»

PROTEZIONE UMANITARIA

- Carattere atipico e residuale (rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria) del p.s. per motivi umanitari (abrogato dal d.l. n. 113/2018)

I motivi umanitari devono essere identificati «.. *facendo riferimento alle fattispecie previste dalle convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella costituzione..*»

(Corte cost. n. 381 del 1999; cfr. anche Cass. civ. Sez. Un., ord. 19393/2009).

PROTEZIONE UMANITARIA

«Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria d.lgs. n. 286/98, ex art. 5, co. 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano» (Cass., sent. n. 22111/2014), cioè «situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori ecc.)» (Cass. 15466, del 7.7.2014)

PRINCIPALI OBBLIGHI COSTITUZIONALI

- art. 10, comma 3 diritto di asilo
- art. 10, comma 4 divieto di estradizione dello straniero per reati politici
- art. 27 divieto di pena di morte
- art. 32 Cost. salute come diritto fondamentale e interesse della collettività

PROTEZIONE UMANITARIA NEL DIRITTO DI ASILO GARANTITO DALLA COSTITUZIONE

«Il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, della protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251/2007 e di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/98. Al di fuori di questi tre istituti oggi non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione dell'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.»

Cass. ORD. n. 10686 del 2012 (oggi superata dall'abrogazione del p.s. per motivi umanitari disposta dal d.l. n. 113/2018)

PRINCIPALI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

- ART. 3 Conv. eur. Dir. uomo. divieto assoluto di torture e pene o trattamenti inumani o degradanti, attuato dall'art. 19, co. 1.1, D. Lgs. n. 286/1998:
« Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.».

- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con orientamento costante, ravvisa, nel caso di rinvio di persone verso Paesi ove sarebbero esposte al rischio reale di subire torture o trattamenti disumani o degradanti, una violazione dell'art. 3 della CEDU (si vedano, tra le altre, le sent. Soering v. UK, Chahal v. UK, Ahmed v. Austria)

Inderogabilità degli obblighi internazionali

Oltre all'art. 3 CEDU, l'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l'art. 3, della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, nonché la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28.2.2008, che afferma che la proibizione, in termini assoluti, della tortura o di pene e trattamenti inumani e degradanti sia uno dei valori fondamentali delle società democratiche.

Tale proibizione non prevede limitazioni e non subisce alcuna deroga, così come, previsto dall'art. 15 della CEDU.

Essendo tale divieto assoluto, quali che siano i comportamenti delle persone coinvolte, il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il ricorrente è ininfluenza alla valutazione di cui all'art. 3 della CEDU

PROTEZIONE UMANITARIA

Circ. n. 3716 31-7-2015, Commissione Nazionale per il Diritto di asilo – elenco non esaustivo dei motivi umanitari che prima dell'abrogazione prevista dal d.l. n. 113/2018 legittimavano il rilascio del p.s. per motivi umanitari:

- 1) esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio del richiedente;
- 2) gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine.
- 3) temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell'insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile ai presupposti della protezione sussidiaria;
- 4) gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza;
- 5) situazione familiare del richiedente asilo che deve essere valutata ai sensi dell'art. 8 della CEDU concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare. I legami personali e familiari devono essere particolarmente significativi in base alla loro durata nel tempo e alla loro stabilità

CASI DI RILASCIO DI P.S. PER MOTIVI UMANITARI prima del d.l. n. 113/2018

- a) a seguito di un rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, con trasmissione degli atti al questore, in presenza di gravi motivi di carattere umanitario;
- b) a seguito di revoca o cessazione di uno status di protezione internazionale da parte della Commissione nazionale, con trasmissione degli atti al questore, attesa la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario;
- c) qualora uno straniero, privo del titolo di soggiorno, non possa essere espulso o respinto in virtù del divieto previsto dall'art. 19, co. 1, d. lgs. n. 286/1998, previo parere della competente Commissione territoriale;
- d) a seguito di istanza di uno straniero, anche sprovvisto di altro titolo di soggiorno, al questore con documentate, oggettive e gravi situazioni personali che non ne consentano l'allontanamento dal territorio nazionale (art. 11, comma 1-c) ter d.p.r. n. 394/1999 (p. es. ordinanza Corte d'appello che rigetta richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo).

PROTEZIONE UMANITARIA PRIMA DEL D.L. N. 113/2018 SECONDO CASS. SENT. n. 4455/2018

1) il parametro dell'inserimento sociale dello straniero non può essere valorizzato come fattore esclusivo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. ma può “concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso, nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello del paese di origine, idoneo a costituire significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili”.

PROTEZIONE UMANITARIA PRIMA DEL D.L. N. 113/2018 SECONDO CASS. SENT. n. 4455/2018

2) la valutazione circa la compromissione dei diritti non può essere condotta genericamente con riferimento alle carenze del paese di origine, ma che occorre accertare sia la situazione oggettiva nel paese di provenienza, sia la condizione personale del richiedente asilo, “non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva privazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento”.

PROTEZIONE UMANITARIA PRIMA DEL D.L. N. 113/2018 SECONDO CASS. SENT. n. 4455/2018

3) Il parametro di riferimento rispetto alla violazione dei diritti umani, in un contesto in cui emerga anche la presenza di un effettivo radicamento sociale, è il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU: occorre fare valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia comparata alla situazione personale a cui si troverebbe esposto nel paese di origine; occorre indagare se la vulnerabilità possa discendere da una "effettiva e incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali".

PROTEZIONE UMANITARIA PRIMA DEL D.L. N. 113/2018 SECONDO CASS. SENT. n. 4455/2018

4) la condizione di vulnerabilità può “avere ad oggetto anche la mancanza di condizioni minime per condurre un’esistenza della quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa”. La protezione umanitaria non è collegata alla violazione di diritti alla vita e all’incolumità personale, che vengono principalmente in esame in sede valutazione dei requisiti per la protezione sussidiaria. [

PROTEZIONE UMANITARIA PRIMA DEL D.L. N. 113/2018 SECONDO CASS. SENT. n. 4455/2018

5) Per il riconoscimento della protezione umanitaria occorre dunque un esame “specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese di origine”, in comparazione con la sua integrazione e la condizioni di vita privata in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione dell’esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello statuto di dignità personale

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI (abrogato dal d.l. n. 113/2018 e resta in vigore fino alla scadenza)

- Durata: -biennale se rilasciato su disposizione della Commissione Territoriale (art. 14, co. 4, DPR n. 21/2015);
-se rilasciato direttamente dal questore, da sei mesi a due anni
- Rinnovabile previa verifica della permanenza dei requisiti
- Consente l'accesso al lavoro subordinato e autonomo e allo studio
- Convertibile, se sussistono i requisiti, in permesso per studio, lavoro o motivi familiari
- Se permesso è almeno di un anno, dà diritto all'assistenza sociale alle stesse condizioni dei cittadini italiani (art. 40 D. Lgs. 286/98)

IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI (oggi abrogato dal d.l. n. 113/2018 e resta in vigore fino alla scadenza)

- Dà diritto all'assistenza sanitaria con iscrizione al SSN in condizioni di parità col cittadino italiano (art. 34, co. 1, lett. b), D. Lgs. 286/98)
- Non consente il ricongiungimento familiare
- Non consente il rilascio del permesso UE per lungo-soggiornanti

ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ASILO

**PRESENTAZIONE ED ESAME DELLA DOMANDA
DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
ACCOGLIENZA DEL RICHIEDENTE ASILO
(D. lgs. n. 25/2008 + D. lgs. n. 142/2015 +
regolamenti UE Eurodac e Dublino III)**

MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI PRESENTARE LA DOMANDA

- Il bisogno di protezione può essere manifestato in qualsiasi momento e riconosciuto come tale all'interno «del territorio nazionale, comprese le frontiere e le relative zone di transito, nonché le acque territoriali» (art. 1, D.Lgs. 142/2015);
- La domanda di protezione internazionale non può essere respinta né esclusa solo per il fatto di non essere stata presentata tempestivamente. Non ci sono termini per la presentazione della domanda;
- «La volontà di chiedere protezione internazionale [...] può essere espressa dal cittadino straniero anche in forma orale e nella propria lingua con l'ausilio di un mediatore linguistico-culturale» (art. 3.1, DPR. 21/2015);

EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI PRESENTARE DOMANDA

- 1) DIRITTO DEL RICHIEDENTE DI ESSERE INFORMATO sulla procedura di protezione internazionale e sui suoi diritti;
- 2) DIRITTO DEL RICHIEDENTE DI RESTARE SUL TERRITORIO ITALIANO FINO ALLA DECISIONE SULLA SUA DOMANDA DA PARTE DELLA CT (esclusi i casi di consegna ad altro Stato UE per effetto di mandato di cattura europeo o alla Corte penale internazionale o di avvio ad altro Stato UE competente all'esame della domanda di protezione internazionale o di presentazione di domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio italiano o di manifestazione della volontà di presentare altra domanda reiterata dopo una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata) (art. 7 d. lgs. n. 25/2008)

EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI PRESENTARE DOMANDA

3) In caso di manifestazione alla frontiera invio del richiedente alla Questura da parte della polizia di frontiera

4) operazioni presso la Questura di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e preidentificazione (entro 72 ore invio ad EURODAC delle impronte digitali delle persone di almeno 14 anni):
sospensione della procedura qualora sia necessario determinare altro Stato UE competente

EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI PRESENTARE DOMANDA

5) Se richiedente è MSNA segnalazione immediata della Questura al Tribunale per i minorenni per nomina del tutore e ai servizi sociali del Comune per collocamento in centro di accoglienza

6a) segnalazione della Questura alla Prefettura per **AVVIO IMMEDIATO DEL RICHIEDENTE ASILO NON TRATTENUTO AL SISTEMA DI ACCOGLIENZA** (CPSA o centro gov. prima accoglienza o, in caso di mancanza di posti, CAS),

EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ DI PRESENTARE DOMANDA

6b) TRATTENIMENTO DEL RICHIEDENTE ASILO (art. 6 d. lgs. n. 142/2015) disposto dal Questore da convalidarsi entro le 48 + 48 ore dalla sezione specializzata del Tribunale ordinario, che lo può rinnovare

6b1) Trattenimento facoltativo del richiedente asilo per la verifica della determinazione dell'identità o della nazionalità (fino a 30 gg. in appositi locali nell'ambito di un CPSA o di un centro governativo di prima accoglienza o della Questura; in caso di mancata verifica nuovo trattenimento fino a 180 gg. in un CPR) (illegittimità costituzionale)

6b2) *Trattenimento facoltativo del richiedente* (per 60 gg., rinnovabili più volte fino ad 1 anno, anche in caso di ricorso giurisdizionale contro il diniego) perché

a) vi è serio motivo di sospettare che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità o un crimine grave di diritto comune fuori dell'Italia o si è reso colpevole di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite (art. 1 , lett. F Conv. Ginevra).

b) è destinatario di un provvedimento di espulsione del Min. Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o del Prefetto per appartenenza a categorie sottoponibili a misure di prevenzione

c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, considerate eventuali condanne, anche non definitive, compresa quelle adottate a seguito di patteggiamento, per uno dei delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p. o per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) sussiste rischio di fuga del richiedente, valutato, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni o attestazioni false sulle proprie generalità al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione ovvero non ha ottemperato alla partenza volontaria concessa per eseguire il provvedimento di espulsione e ai provvedimenti accessori o al divieto di rientro dopo l'espulsione o ai provvedimenti alternativi al trattenimento o all'ordine del questore impartito allo straniero espulso o respinto di lasciare il territorio entro 7 gg. (art. 13, commi 5, 5.2 e 13 e art. 14 d. lgs. n. 286/1998).

6b3) *Proroga del trattenimento nel CPR del richiedente asilo che ha presentato domanda quando era già trattenuto, se vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione*

DIRITTO DI ESSERE INFORMATO

Il richiedente è informato sulle condizioni di accoglienza fin dal momento della presentazione della domanda all'ufficio di polizia, attraverso la consegna dell'opuscolo informativo redatto a cura della Commissione nazionale per il diritto di asilo. Le informazioni occorrenti sono in ogni caso fornite, anche attraverso un interprete e/o un mediatore culturale, nei centri di accoglienza (Art. 3 D. Lgs. 142/2015)

Diritto di informazione anche per lo straniero che manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale ai valichi di frontiera e nelle relative zone di transito. È inoltre assicurato l'accesso ai valichi di frontiera dei rappresentanti dell'UNHCR e degli enti di tutela (art. 10 bis D. Lgs. 25/2008)

DIRITTO DI SOGGIORNO FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA

Finché le autorità competenti (Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e eventualmente i giudici) non decidono definitivamente sulla domanda di protezione internazionale, il richiedente ha il diritto di soggiornare in Italia (divieto di espulsione e rilascio di p.s. per richiesta di asilo), salvo i casi di domande reiterate o di invio ad altro Stato UE competente o di consegna ad altri Stati per mandati di arresto europeo o a Corte penale internazionale.

PREIDENTIFICAZIONE E RILIEVI FOTODATTILOSCOPICI

Nei luoghi di sbarco o punti di crisi o presso gli uffici di polizia ogni straniero o apolide rintracciato in posizione di irregolarità del soggiorno è sottoposto a **rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico** (art. 10-ter d. lgs. n. 286/1998):

1) Se ha almeno 14 anni è sottoposto al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale o dalla data del fermo da parte delle competenti autorità a seguito dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera italiana in provenienza da un paese terzo e non sia stato respinto (artt. 9 e 14 Regolamento Eurodac) e le impronte digitali rilevate devono essere trasmesse entro il medesimo termine al sistema centrale (banca dati centrale informatizzata per le impronte digitali) che verifica automaticamente se sono già presenti nel sistema Eurodac e, in caso positivo, scambia le informazioni relative alla persona attraverso la rete informativa Dublinet

2) È sottoposto a procedure di preidentificazione con la compilazione del c.d. **Foglio Notizie**, che rileva i dati dichiarati (nome, data, luogo di nascita, nazionalità, luogo di residenza, luogo di partenza, la generica motivazione che ha indotto la persona a lasciare il proprio Paese) e luogo di arrivo in Italia.

PRESENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLA DOMANDA

- Presentazione della domanda (art. 6 d. lgs. n. 25/2008)
 - A) presso **ufficio di polizia di frontiera** (al momento dell'ingresso al valico di frontiera) che invia alla Questura del luogo di domicilio
 - B) presso **Questura** competente in base al luogo di dimora del richiedente

PRESENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLA DOMANDA

- genitore + figli minori non coniugati possono presentare domanda insieme e la domanda presentata dal genitore estende i suoi effetti anche al figlio non coniugato presente nel territorio italiano
- Minore straniero non accompagnato (MSNA) presenta domanda direttamente o mediante tutore sulla base della valutazione della situazione individuale. MSNA è affidato temporaneamente, da parte della Questura, ai Servizi Sociali del Comune in cui lo stesso si trova. Attraverso lo SPRAR, il Ministero dell'Interno garantisce altresì l'attivazione di interventi dedicati di "accoglienza integrata"

PRESENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLA DOMANDA

- Art. 3 DPR 21/2015 L'ufficio della questura provvede alla formalizzazione della richiesta ai sensi dell'art. 26, comma 2, d. lgs. n. 25/2008, invita il richiedente ad eleggere domicilio, anche ai fini delle successive comunicazioni, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, e fornisce al richiedente tutte le informazioni relative allo svolgimento del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto.
- Art. 5 c. 1 D. Lgs. 142/2015 l'obbligo di comunicazione di un domicilio è assolto tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale. Perciò ai fini della presentazione della domanda non è richiesta alcuna altra allegazione di documenti concernenti il domicilio.

PRESENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLA DOMANDA

L' art. 6, par. 6 dir. 2013/33/UE vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa.

Artt. 6, comma 1, e 26, comma 1 d. lgs. n. 25/2008 prevedono soltanto la questura competente per il luogo di dimora del richiedente (non di domicilio)

Perciò art. 5, comma 1 d. lgs. n. 142/2015 deve essere interpretato nel senso che in ogni caso l'impossibilità per il richiedente asilo di indicare al momento della presentazione della domanda un luogo preciso in Italia in cui abbia il proprio effettivo domicilio non preclude comunque l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti).

Pertanto **è illegittima ogni richiesta al richiedente asilo di produrre dichiarazione di ospitalità o a ad altri documenti quale condizione per presentare e/o formalizzazione della domanda e/o per richiedere e/o ottenere il rilascio del titolo di soggiorno**

TERMINI PER LA VERBALIZZAZIONE DELLA DOMANDA

- Il verbale delle dichiarazioni del richiedente (cd. Mod. C3) predisposto dalla Comm. Naz. asilo con le informazioni di base e i motivi della domanda è redatto dalla Questura entro 3 giorni lavorativi dalla manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale ovvero entro 6 giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di 10 giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti. (art. 26 comma 2-bis d. lgs. n. 25/2008)

TERMINI PER LA VERBALIZZAZIONE DELLA DOMANDA

L'importanza cruciale della verbalizzazione per garantire l'effettivo accesso al diritto di asilo e al soggiorno regolare del richiedente asilo fanno ritenere tassativo e prioritario per il personale della Questura il rispetto effettivo dei termini complessivi per la verbalizzazione.

Termine massimo complessivo ammissibile è 18 giorni dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione: 16 giorni lavorativi + 2 giorni festivi

MODALITÀ DI VERBALIZZAZIONE

(art. 26, commi 1 e 2 d. lgs. n. 25/2008)

Alle operazioni partecipa personale femminile se il richiedente asilo è donna

Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

EFFETTI DELLA VERBALIZZAZIONE DELLA DOMANDA

Fatti i rilievi fotodattiloscopici sullo straniero e la verbalizzazione della domanda la Questura

- 1) Rilascia ricevuta presentazione della domanda e p.s, per richiesta di asilo
- 2) invia alla Comm. Terr. domanda e documentazione raccolta o presentata dal richiedente
- 3) sospende la procedura nei casi di:
 - a) avvio procedure determinazione Stato competente (invio all'unità Dublino del Min. Interno)
 - b) presentazione della domanda da parte di MSNA (segnalazione al trib. Minori per nomina tutore)
- 4) Richiede alla Prefettura per avvio a strutture di accoglienza dei richiedenti asilo indigenti

DECISIONE SULLA DOMANDA

- Non spetta alla Questura decidere né sull'ammissibilità, né sul merito di ogni domanda
- Decisione sull'ammissibilità e sul merito di ogni domanda spetta soltanto alla Commissione territoriale per la protezione internazionale competente per il luogo in cui la domanda è stata presentata o per il centro (CPT, CAS, SPRAR) in cui il richiedente è trattenuto o ospitato
- L'eventuale decisione della Commissione di diniego può essere impugnata di fronte a Tribunale, la cui sentenza sostituisce ad ogni effetto la decisione della Commissione

RICEVUTA E RILASCIO P.S. PER RICHIESTA DI ASILO

Al richiedente è rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesta asilo** valido nel territorio nazionale per **sei mesi rinnovabile fino alla decisione sulla domanda** e, in caso di ricorso giurisdizionale, finché il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale (art. 4, comma 1 D. Lgs. 142/2015). In caso di trattenimento in un CPT richiedente è rilasciato un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente asilo, ma non la sua identità.

La ***ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale*** rilasciata contestualmente alla verbalizzazione costituisce **permesso di soggiorno provvisorio** e che l'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla norma. (art. 4, commi 3 e 4 d. lgs. n. 142/2015)

E' perciò illegittima ogni richiesta al richiedente asilo di esibire dichiarazione di ospitalità o iscrizione anagrafica ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

P.S. PER RICHIESTA DI ASILO

Consente

- 1) l'accesso al lavoro dopo 2 mesi dalla presentazione della domanda
- 2) l'accesso ai corsi di istruzione
- 3) l'iscrizione al servizio sanitario nazionale

E' documento di identificazione

Avvio determinazione Stato competente ad esame domanda

- Appena verbalizzata la domanda la Questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato UE competente ad esaminare domanda
- Decisione spetta alla Unità Dublino del Min. Interno – Dipartimento libertà civili e immigrazione
- Decisione impugnabile con ricorso giurisdizionale alla sezione specializzata immigrazione del tribunale ordinario

DOMANDA PRESENTATA DA STRANIERO TRATTENUTO IN CPR O IN HOT SPOT

Se la domanda di protezione internazionale è presentata da straniero TRATTENUTO IN UN CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO o in un punto di crisi (HOT SPOT) la restrizione della libertà personale del richiedente comporta una PROCEDURA ACCELERATA (art. 28-bis, comma 1 d.lgs. 25/2008):

Ricevuta la domanda, la Questura provvede immediatamente alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro 7 giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i successivi 2 giorni.

Altri casi di PROCEDURA ACCELERATA

La questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro 5 giorni

- a) Se la domanda è presentata da richiedente proveniente da Paese di origine sicuro (la Commissione provvede all'audizione entro 14 giorni)
- b) Se il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che la Commissione abbia preso altra decisione senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine (domanda inammissibile)

Altri casi di PROCEDURA ACCELERATA

c) se il richiedente presenti la domanda di protezione internazionale direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli (in tal caso la Commissione provvede all'audizione entro 14 giorni quando il richiedente presenta la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento)

DOMANDA REITERATA IN FASE DI ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI ALLONTANAMENTO

Se lo straniero abbia già presentato una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la domanda è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento stesso. In tale caso non si procede all'esame della domanda (incostituzionale)

- I termini della procedura accelerata possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi della procedura ordinaria

DOMICILIO DEL RICHIEDENTE ASILO

Il richiedente accolto nei centri o strutture di cui agli artt. 9, 11 e 14 d. lgs. n. 142/2015 (centri governativi di prima accoglienza, CAS, SPRAR) è identificabile con p.s. e ha il suo domicilio

- A) nel luogo indicato nella dichiarazione di protezione internazionale
- B) Nel luogo di trasferimento segnalato alla Questura del luogo originario e a quella del nuovo luogo
- C) nella sede del centro in cui è accolto o trattenuto ai fini delle notifiche ~~e ai fini dell'iscrizione anagrafica. È iscritto di diritto nelle liste anagrafiche del luogo in cui si trova il centro, anche a cura del suo responsabile che deve comunicare entro 20 gg. ogni variazione, uscita o allontanamento ingiustificato dal centro che costituisce motivo di cancellazione immediata dalle liste anagrafiche, salvo diritto alla reinscrizione (artt. 5 e 5-bis d. lgs. n. 142/2015)~~

ACCESSO DEL RICHIEDENTE ASILO AI SERVIZI PUBBLICI

Il titolare del p.s. per richiesta di asilo accede

- a) Ai servizi pubblici aperti a tutti
- b) Ai servizi pubblici aperti a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti
- c) Ai servizi per i richiedenti asilo
- d) Ai servizi del comune in cui ha il domicilio

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI ESAME DI OGNI DOMANDA

- A) 30 gg. dalla presentazione della domanda colloquio personale del richiedente con CT e decisione adottata entro i successivi 3 giorni feriali
- B) 6 mesi il termine massimo per l'adozione della decisione da parte della CT per la sopravvenuta esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini,
- C) proroga di altri 9 mesi
 - a) quando l'esame della domanda richiede la valutazione di questioni complesse,
 - b) quando è presentato simultaneamente un numero elevato di domande
 - c) quando il ritardo è da attribuire all'inosservanza degli obblighi di cooperazione a carico del richiedente.

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI ESAME DI OGNI DOMANDA

D) In casi eccezionali e motivati, il termine può essere prorogato di altri 3 mesi se è necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda

In caso di avvio del procedimento per l'accertamento dello Stato UE competente all'esame della domanda ai sensi del regolamento UE n. 604/2013 i termini per l'adozione della decisione decorrono dal momento in cui è accertata la competenza.

PROCEDURA IMMEDIATA

il Questore deve dare "tempestiva comunicazione" alla Commissione Territoriale che deve provvedere "nell'immediatezza" all'audizione del richiedente stesso, adottando contestualmente la propria decisione la cui efficacia esecutiva, in caso di ricorso contro il rigetto , non è soggetta a sospensione, nei casi di:

- a) sottoposizione del richiedente a procedimento penale per uno dei reati ostative e ricorrenza delle condizioni che ne consentono il trattenimento ai sensi dell' art. 6, c.2, lett. a , b e c) del d.lgs. 142/2015 ;
- b) condanna del richiedente anche con sentenza non definitiva per uno dei reati ostativi.

COLLOQUIO PERSONALE: convocazione e notifiche

- La Commissione territoriale invia convocazione a richiedente per colloquio personale tramite notifica effettuata e comunicata dal responsabile del centro in cui lo straniero è ospitato

OMISSIONE DEL COLLOQUIO

- a) Se la CT dispone già degli elementi per dichiarare lo status di rifugiato
- b) Se risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN l'incapacità o l'impossibilità di sostenere un colloquio personale
- c) Se la CT dispone già degli elementi per dichiarare lo status di protezione sussidiaria, previa comunicazione al richiedente che entro i 3 gg. successivi può richiedere il colloquio

RINVIO DEL COLLOQUIO

- a) Per ragioni di salute certificate
- b) Su richiesta dell'interessato, per gravi motivi

Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro 10 gg. dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione

Durante il colloquio

- 1) diritto all'interprete
- 2) diritto a portarsi un difensore di fiducia
- 3) verbale o videoregistrazione
- 4) diritto dello straniero di esporre, di replicare e rettificare e integrare verbale

DECISIONI DELLA CT SULLA DOMANDA

- A) inammissibilità
- B) rigetto
- C) Rigetto per manifesta infondatezza
- D) riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria
- E) richiesta al Questore del rilascio del p.s. per protezione speciale
- F) trasmissione al questore degli atti per reati di tratta (rilascio di p.s. per protezione speciale ?)

A) INAMMISSIBILITA'

(artt. 29 e 29.bis d. lgs. n. 25/2008)

a) domanda presentata da rifugiato riconosciuto in altro Stato che posa tuttora effettivamente proteggerlo

b) domanda reiterata senza presentare nuovi elementi o senza che si siano verificati fatti nuovi nel Paese

Il Presidente della CT fa subito esame preliminare (con colloquio del richiedente) per accertare se emergono o sono stati adottati dal richiedente nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale

B) RIGETTO

- a) non sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
- b) ricorre una delle cause di cessazione o di esclusione dalla protezione internazionale;
- c) in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca

c) MANIFESTA INFONDATEZZA (art. 28-ter d. lgs. 25/2008)

- a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale;
- b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro;
- c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

c) MANIFESTA INFONDATEZZA (art. 28-ter d. lgs. 25/2008)

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

c) MANIFESTA INFONDATEZZA (art. 28-ter d. lgs. 25/2008)

e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico;

MANIFESTA INFONDATEZZA (art. 28-ter d. lgs. 25/2008)

g) il richiedente si trova nelle condizioni in cui è possibile disporre il trattenimento (art. 6, commi 2, lettere a), b) e c), e 3 n. lgs. n. 142/2015)

D) RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

A) status di rifugiato

B) in mancanza di status di rifugiato, status di protezione sussidiaria

A seguito della decisione la Questura rilascia p.s. e documenti di viaggio

E) RICHIESTA RILASCIO

P.S. PER PROTEZIONE SPECIALE

(art. 19, commi 1 e 1.1. d. lgs. n. 286/1998)

La Commissione non riconosce la protezione internazionale, ma ritiene che lo straniero inespellibile (salvo allontanamento verso uno Stato che accordi protezione analoga), per

- a) Rischio di essere oggetto di persecuzione o di non essere protetto dal rischio di essere inviato in Stato in cui possa subire persecuzioni
- b) Rischio di subire torture.

RICORSI GIURISDIZIONALI contro la decisione della CT

Giudice competente: la sez. specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello, nel cui territorio ha sede la CT che ha pronunciato il provvedimento impugnato o il CPR in cui il richiedente è trattenuto o la struttura di accoglienza che ospita il richiedente al momento della notifica.

RICORSI GIURISDIZIONALI contro la decisione della CT

Decisioni impugnabili

- a) Rigetto della CT
- b) Rigetto della CT senza richiesta di rilascio di p.s. per protezione speciale
- c) Riconoscimento dello status di protezione Sussidiaria invece che dello status di rifugiato
- d) Decisione di inammissibilità da parte della CT
- e) Revoca o cessazione degli status adottati da CN

DOPO RITIRO DELLA DOMANDA O DOPO DECISIONE DELLA CT DI INAMMISSIBILITA' O RIGETTO

A) Nei casi di ritiro o inammissibilità o rigetto o rigetto per manifesta infondatezza il richiedente ha diritto di restare nel territorio italiano fino alla scadenza del termine per l'impugnazione (salvo rilascio di p.s. ad altro titolo) e, nel caso presenti il ricorso, fino alla decisione del giudice sul ricorso, la cui presentazione abbia effetti sospensivi, o sull'istanza di sospensione della decisione impugnata

DOPO DECISIONE DI RIGETTO DELLA CT

- B) In caso di rigetto di domanda esaminata con PROCEDURA IMMEDIATA il richiedente deve in ogni caso lasciare il territorio italiano, anche in pendenza di ricorso (illegittimo) con provvedimento amministrativo di espulsione da eseguirsi con partenza volontaria o accompagnamento alla frontiera.
(art. 32, comma 1-bis d. lgs. n. 25/2008)

ESPULSIONE DOPO LA DECISIONE DELLA CT ?

Revoca del p.s. e provvedimento amministrativo di espulsione eseguito con accompagnamento immediato alla frontiera nei casi di

- a) mancata presentazione del ricorso giurisdizionale entro i termini per l'impugnazione
- b) rigetto dell'istanza da parte del giudice di sospensione dell'esecuzione del diniego impugnato
- c) rigetto della domanda decisa con procedura immediata

RICORSI GIURISDIZIONALI

contro le decisioni della CT e della CN

TERMINI per proporre il ricorso, a pena di inammissibilità:

- A) 60 giorni** se il ricorrente si trova all'estero con deposito a mezzo del servizio postale o tramite una rappresentanza diplomatica o consolare italiana
- B) 30 giorni** dalla notificazione del provvedimento della CT di rigetto o di inammissibilità o delle decisioni di revoca o di cessazione della CN

RICORSI GIURISDIZIONALI

contro le decisioni della CT e della CN

- C) **15 giorni** dalla notificazione della decisione nei casi di:
- c1) Richiedente trattenuto in CPR o in Hot spot (centro governativo di prima accoglienza o CPSA o Questura)
 - c2) Rigetto per manifesta infondatezza della domanda
 - c3) Rigetto di domanda che (previa espressa decisione del Presidente della CT) era stata esaminata con procedura accelerata perché era stata presentata dopo che il richiedente era stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento

RICORSI GIURISDIZIONALI

contro le decisioni della CT e della CN

A) EFFETTO SOSPENSIVO AUTOMATICO DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Regola generale → La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino alla definizione del primo grado di giudizio. Lo straniero ottiene il p.s. per richiesta di asilo se non è ha un altro. La sospensione cessa in caso di rigetto totale del ricorso da parte del tribunale.

RICORSI GIURISDIZIONALI

contro le decisioni della CT e della CN

B) LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO NON SOSPENDE L'ESECUZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA , MA LA SOSPENSIONE PUÒ ESSERE DISPOSTA DAL GIUDICE SU RICHIESTA se accoglie apposita istanza cautelare proposta dal ricorrente contestualmente al ricorso, con decreto motivato deciso entro 5 gg. dalla presentazione quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni (con eventuali conferma, modifica o revoca disposta, prelieve note difensive entro 5 gg., nei successivi 5 gg.).

In caso di sospensione al ricorrente è rilasciato un p.s. per richiesta asilo. La sospensione cessa per a) sopravvenienza di casi di manifesta infondatezza nel corso del procedimento giurisdizionale; b) rigetto totale del ricorso da parte del Tribunale

RICORSI GIURISDIZIONALI

contro le decisioni della CT non sospensivi

- Richiedente trattenuto in un hotspot o CPR
- Decisione di inammissibilità della domanda
- Rigetto per manifesta infondatezza
- Rigetto adottato con procedura accelerata (disposta dal Presidente della CT) nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare al solo scopo di ritardare o impedire l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento
- Richiedente ha presentato la domanda direttamente alla frontiera o nelle zone di transito dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli
- Richiedente proveniente da un Paese formalmente dichiarato di origine sicura

RICORSI GIURISDIZIONALI contro le decisioni della CT

- La presentazione dell'istanza di sospensione
- a) normalmente sospende l'esecuzione almeno fino alla decisione del giudice sull'istanza cautelare
 - b) non sospende l'efficacia dell'atto impugnato (cioè il rimpatrio può essere eseguito, salvo che nel frattempo il giudice abbia accolto l'istanza di sospensione) nei casi di ricorso contro
 - b1) inammissibilità della domanda reiterata dopo decisione della CT senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine
 - b2) rigetto per manifesta infondatezza

GIUDIZI SUI RICORSI GIURISDIZIONALI

- 1) Notifica del ricorso a
 - Ministero Interno (può stare in giudizio con propri rappresentanti o componente della CT e entro 20 gg. può inviare nota difensiva, a cui può replicare il ricorrente con sua nota difensiva entro i 20 gg. successivi)
 - CT o CN (se ricorso contro revoca o cessazione)
 - p.m. (entro 20 gg. invia sue conclusioni, rilevando eventuali cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria)

GIUDIZI SUI RICORSI GIURISDIZIONALI

2) CT e CN entro 20 gg. dalla notificazione del ricorso, rendono disponibili:

- 1) copia della domanda di protezione internazionale presentata
- 2) Copia della videoregistrazione o del verbale di trascrizione della videoregistrazione o del colloquio svolto dalla CT o CN
- 3) l'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti utilizzata.

GIUDIZI SUI RICORSI GIURISDIZIONALI

- 3) Giudizio sul ricorso si svolge in camera di Consiglio
- 4) Giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza che la CN aggiorna costantemente e rende disponibili
- 5) Comparizione delle parti di fronte al giudice è sempre obbligatoria per assicurare contraddittorio ex art. 111 Cost., ma deve essere comunque disposta se:

GIUDIZI SUI RICORSI GIURISDIZIONALI

- a) il giudice visionata la videoregistrazione ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
- b) Il giudice ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
- c) Il giudice dispone consulenza tecnica o, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova
- d) la videoregistrazione non è disponibile
- e) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione
- f) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado

GIUDIZI SUI RICORSI GIURISDIZIONALI

Entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso il Tribunale (collegio della sezione specializzata) decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che

- a) rigetta il ricorso
- b) riconosce lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria
- c) chiede il rilascio del p.s. per protezione speciale

GIUDIZI SUI RICORSI GIURISDIZIONALI

- Il decreto del tribunale non può essere reclamato
- Ricorso in appello è consentito soltanto per i ricorsi contro domande presentate prima del 13 aprile 2017
- Ricorso in Cassazione (soltanto per motivi di legittimità) entro 30 gg. della notificazione del decreto, su procura data dopo la notifica
- La Cassazione decide sul ricorso entro 6 mesi dal rigetto

GIUDIZI SUI RICORSI GIURISDIZIONALI

Il giudice che ha pronunciato decreto impugnato può sospendere per gravi motivi il decreto su richiesta del ricorrente presentata entro 5 gg. dalla presentazione del ricorso in Cassazione (la controparte può depositare memorie entro i successivi 5 gg. e il giudice decide entro i successivi 5 gg.). In caso di sospensione il ricorrente ottiene p.s. per richiesta di asilo.

Non si applica mai la sospensione feriale dei termini

IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA

SISTEMA GENERALE DI ACCOGLIENZA

Art. 8 D. Lgs. n. 142/2015 PREVEDE 3 FASI:

1) soccorso, prima accoglienza e identificazione:
centri di primo soccorso e assistenza (CPSA)

istituiti ai sensi della legge n. 563/1995 cd legge
Puglia (identificazione anche in Questura)

2) prima accoglienza in:

- centri governativi di prima accoglienza
- centri straordinari di accoglienza (CAS) attivati dai Prefetti

3) seconda accoglienza: il richiedente identificato che ha formalizzato la domanda ed è privo di mezzi di sussistenza (importo annuo dell'assegno sociale per ogni richiedente e familiare a carico) è inviato dalla Prefettura ~~in una struttura del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e in caso di indisponibilità di posti la seconda accoglienza può essere effettuata~~ nei Centri di accoglienza straordinari attivati dai Prefetti (CAS)

IDENTIFICAZIONE

- Le operazioni di identificazione possono essere svolte all'interno dei CARA e dei CPSA ma non all'interno dei CAS e dei centri dello SPRAR (per i richiedenti ospitati presso queste strutture le operazioni di identificazione e verbalizzazione si svolgono presso la Questura territorialmente competente).

ACCOGLIENZA NEI CENTRI GOVERNATIVI DI PRIMA ACCOGLIENZA

Gli stranieri che necessitano di prima accoglienza e per i quali devono essere espletate le operazioni necessarie alla definizione della posizione giuridica sono inviati dal Prefetto nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con D.M. interno; svolgono la funzione di centri di prima accoglienza anche gli ex-CARA, nonché, con apposito decreto del ministero dell'Interno, i CPSA.

ACCOGLIENZA NEI CENTRI GOVERNATIVI DI PRIMA ACCOGLIENZA

Il richiedente è accolto per il tempo necessario

- all'espletamento delle operazioni di identificazione,
- alla verbalizzazione della domanda ed
- all'avvio della procedura di esame della medesima domanda
- all'accertamento delle condizioni di salute diretto anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità

OSPITALITA' NEI CENTRI GOVERNATIVI DI PRIMA ACCOGLIENZA

Nei centri di prima accoglienza sono assicurati

!) il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età,

2) la tutela della salute fisica e mentale dei richiedenti,

3) l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado,

4) l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze.

5) Misure per prevenire ogni forma di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri

OSPITALITA' NEI CENTRI GOVERNATIVI DI PRIMA ACCOGLIENZA

Il richiedente può uscire dal centro nelle ore diurne e può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda.

I CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS)

- ~~Nel caso in cui è temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di prima accoglienza o nello SPRAR, l'accoglienza può essere disposta dal Prefetto in strutture temporanee, appositamente allestite, previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza (art. 11 d.lgs. 142/2015)~~

I CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS)

I CAS devono soddisfare le esigenze previste per il rispetto della sfera privata comprese

- le differenze di genere, quelle connesse all'età,
- la tutela mentale e fisica dei richiedenti asilo,
- l'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e parenti entro il primo grado
- le esigenze delle persone vulnerabili.

I CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS)

- Il rimando da parte dell'art. 11 c. 2 D. LGS. N. 142/2015 al solo comma 1 dell'art. 10 e non anche al c. 2 del medesimo articolo fa ritenere inapplicabile ai richiedenti ospitati nei CAS la disposizione relativa alle modalità di uscita dal centro (necessaria autorizzazione da parte del Prefetto per uscita dal centro oltre le ore diurne)

FINE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA

- Esaurite le operazioni di identificazione e di verbalizzazione della domanda di asilo, il richiedente che ne faccia richiesta deve essere trasferito nelle strutture di seconda accoglienza.
- In caso di temporanea indisponibilità ~~nel sistema SPRAR~~, il richiedente che era ospitato in un centro governativo di prima accoglienza (o in un CPSA) resta ospitato in tale centro per il tempo strettamente necessario al trasferimento oppure in caso di temporanea indisponibilità di posti anche in tale centro il prefetto ne dispone l'accoglienza in un CAS.

SECONDA ACCOGLIENZA: PRESUPPOSTI

Il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza. (art. 14 d.lgs.142/2015).

SECONDA ACCOGLIENZA: DURATA

La seconda accoglienza è assicurata da strutture individuate dalle Prefetture:

- a) per tutta la durata del procedimento di esame della domanda,
- b) in caso di ricorso giurisdizionale fintanto che è autorizzata la permanenza del richiedente protezione internazionale sul territorio italiano: fino all'esito del giudizio di primo grado nei casi in cui il ricorso sospende automaticamente gli effetti della decisione impugnata e negli altri casi rimane nel centro in cui si trova fino all'esito dell'istanza cautelare eventualmente proposta e successivamente per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale dall'autorità giudiziaria.

SIPROIMI

Hanno accoglienza nei centri SPRAR o SIPROIMI

- 1) i richiedenti asilo e i titolari di p.s. per motivi umanitari, già presenti nel sistema SPRAR al 5 ottobre 2018 fino alla scadenza del progetto in corso
- 2) i MSNA richiedenti asilo fino alla definizione della domanda di protezione internazionale
- 3) I titolari di status di rifugiato o protezione sussidiaria

SIPROIMI

- 4) i MSNA anche dopo il compimento della maggiore età fino alla conclusione del prosieguo amministrativo
- 5) i titolari di p.s. per protezione speciale
- 6) i titolari di p.s. per cure mediche
- 7) i titolari di p.s. per casi speciali che non abbiano altre forme di accoglienza specifiche
- 8) i titolari di p.s. per calamità

Strutture di accoglienza per i richiedenti asilo

- 1) CAS
- 2) centri di accoglienza gestiti dal terzo settore o da regioni ed enti locali ai sensi dell'art. 40 d. lgs. n. 286/1998

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER I TITOLARI DI PS. PER MOTIVI UMANITARI (ORA ABROGATI)

- A) centri SPRAR in cui erano al 5 ottobre 2018 e fino alla fine del progetto finanziato
- B) centri di accoglienza allestiti da enti del terzo settore, regioni ed enti locali per gli stranieri regolarmente soggiornanti (art. 40 d. lgs. n. 286/1998)
-

REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA

Il Prefetto con provvedimento scritto e motivato (impugnabile al TAR) revoca le misure di accoglienza nei confronti di richiedente asilo ospitato in centri governativi di prima accoglienza o in CAS nei casi di

A) allontanamento ingiustificato (art. 13 d.lgs. 142/2015)

B) in uno dei casi dell'art. 23 d. lgs. n. 142/2015:

REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA

- a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura;
- b) mancata presentazione del richiedente al colloquio personale con la commissione territoriale;
- c) presentazione di una domanda reiterata;
- d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;
- e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.

REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA

Sempre ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 142/2015:

In caso di allontanamento ingiustificato dal centro o mancata presentazione presso la struttura individuata, se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito o comunque da gravi motivi personali.